

temporali con lo spirito evangelico” (*Apostolicam actuositatem* 5). Essa ha il diritto nativo e indipendente di nominare e inviare suoi Legati sia presso le Chiese particolari nelle diverse nazioni o regioni, sia presso gli Stati e le Autorità pubbliche, come pure di trasferirli e richiamarli, nel rispetto però delle norme del diritto internazionale per quanto riguarda l’invio e la revoca dei Legati accreditati presso i Governi. Inoltre, essa partecipa come osservatore o membro a differenti Organizzazioni e Organismi Intergovernativi Internazionali, e a differenti Organizzazioni ed Organismi Intergovernativi Regionali.

L’Autore è al suo esordio letterario e, pertanto, gli auguriamo un proficuo lavoro per il futuro, invitandolo ad ampliare i suoi orizzonti a Oriente, dove i diversi Rappresentanti Pontifici devono da un lato tenere presenti le peculiarità del diritto canonico orientale, dall’altro, oltre ai concordati, anche gli statuti personali vigenti in Medio Oriente.

Lorenzo Lorusso O.P.

**ERNEST B.O. OKONKWO – ALESSANDRO RECCHIA** (a cura di), *Tra rinnovamento e continuità. Le riforme introdotte dal motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, (Quaderni di Ius Missionale 9), Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2016 [2017 prima ristampa], 129 pp., € 12.

Sono stati pubblicati gli atti della giornata di studio promossa dalla Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Urbaniana, tenutasi il 12 aprile 2016, e intitolata: «*Le riforme introdotte dal motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*» (*MI-DI*). È stata questa un’occasione offerta per dibattere e riflettere sulle modifiche apportate da Papa Francesco al processo per la dichiarazione di nullità matrimoniale, sia per iniziare a conoscere meglio tale riforma processuale, sia per ragionare, a livello scientifico, sui suoi limiti e pregi, nell’intento di favorirne una corretta applicazione e per garantire una più accurata formazione degli operatori dei tribunali ecclesiastici, unica via per far sì che l’istituto trovi riscontro effettivo e salutare nella realtà. È quello che viene sottolineato dalla prestigiosa prefazione allo studio, firmata dal Card. Dominique Mamberti, Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, nonché dai curatori dello stesso nell’introduzione, laddove, a fronte di una normativa che mostra grande fiducia da parte del Supremo Legislatore verso l’operato dei tribunali ecclesiastici, si rende ancor più

urgente che essi, effettivamente, funzionino al meglio e possano contare su un personale competente ed onesto. I quattro interventi – degli altrettanti relatori, docenti dell'Urbe – che sono raccolti e pubblicati in questo agile volumetto, costituiscono certamente un valido contributo alla dottrina, ma anche uno strumento prezioso per quanti desiderino da una parte conoscere nella profondità gli aspetti più salienti della riforma in parola e, dall'altra, averne una lettura nella corretta ottica, ovvero quella dell'ermeneutica della continuità, evitando così tendenziose interpretazioni, come sottolineato dai curatori nell'introduzione e come emerge ripetutamente in ciascuno degli interventi riprodotti.

Il primo articolo è di Ernest B.O. Okonkwo, e ha per tema: «*I principi ispiratori della riforma e le loro incidenze sui profili attinenti al processo ordinario di nullità matrimoniale*» (17-38). In questo studio l'Autore anzitutto analizza quali siano le principali spinte riformatrici del processo per la dichiarazione di nullità matrimoniale derivanti appunto dalla riforma voluta da Papa Francesco, il quale, fin dal proemio di *MIDI*, sottolinea come la volontà della Chiesa rimanga quella di tutelare l'indissolubilità del vincolo matrimoniale. È questo, pertanto, il criterio ermeneutico basilare per leggere l'intera riforma nell'ottica corretta della continuità. L'Autore, poi, dimostra l'indole pastorale del diritto canonico, in quanto proteso alla salvezza delle anime. La riforma attuata da Papa Francesco, inoltre, riprende la centralità del ruolo del Vescovo nel servizio alla giustizia, conformemente agli approfondimenti teologici avvenuti in seno al Concilio Vaticano II. Il principio di sinodalità nel servizio pastorale alla giustizia si manifesta, poi, nel ripristinato istituto plurisecolare dell'appello alla sede del Metropolita, e, a livello universale, nel mantenimento della possibilità di appellare alla Sede Apostolica, rivolgendosi al Tribunale della Rota Romana, come evidenzia Okonkwo. La prossimità del giudice, secondo l'Autore, avviene non solo in un atteggiamento di pastorale vicinanza dei Vescovi alle situazioni di necessità, ma anche con l'impegno di ciascuno di essi e delle Conferenze Episcopali a trovare i modi più adeguati per la realizzazione della riforma e, per quanto possibile, per attuare la gratuità delle procedure. Infine, la giusta celerità e semplicità emerge dall'eliminazione di alcune norme precedentemente vigenti nei processi per la dichiarazione di nullità matrimoniale, pur nel doveroso rispetto della verità (si pensi, ad esempio, all'abolizione della doppia sentenza conforme o all'introduzione dell'istituto del *processus brevior*). Esposti questi cardini della riforma di Papa Francesco, l'Autore ne analizza l'incidenza su alcuni profili del processo ordinario per la dichia-

razione di nullità del matrimonio. Qui l'intervento di Okonkwo si fa maggiormente interessante, perché egli non manca di sottolineare alcune difficoltà emergenti dalla novella legislazione; inoltre, per ogni fase analizzata, egli offre una chiara definizione desunta da autorevole dottrina. L'Autore, poi, passa a studiare i "titoli di competenza" in merito ai fori (*ratione materiae, personae*, o per territorio, o per grado) a cui poter adire in queste cause, evidenziando qualche modifica avvenuta col *MIDI* in questo campo, specialmente circa il territorio ed il grado (cf. 28-29). A proposito del momento dell'introduzione della causa, è interessante l'osservazione (cf. 29-30) che Okonkwo fa rispetto al fatto che antecedentemente al *MIDI* il giudice aveva il dovere pastorale di esperire il tentativo di conciliazione fra le parti prima di accettare la causa, mentre ora tale tentativo va compiuto nella fase pregiudiziale da persone ritenute idonee dal Vescovo diocesano. Si passa quindi, secondo il criterio cronologico, all'analisi della fase istruttoria, con un accenno al superamento confermato dal *MIDI* al can. 1678 – ma già in precedenza recepito dalla legislazione – del principio "*testis unus, testis nullus*" (cf. 33). Si giunge, così, alla decisione della causa: questo quarto momento dà occasione all'Autore di accennare all'abolizione della necessità della doppia sentenza conforme per avere una sentenza eseguibile, come una delle più rilevanti novità introdotte dalla riforma voluta da Papa Francesco, nonché al fatto che lo stesso Romano Pontefice desideri che la trattazione di tali cause avvenga col minimo dispendio per i fedeli (cf. 34-35). L'Autore conclude con alcune interessanti osservazioni ed avanza anche dei suggerimenti. Egli, difatti, sottolinea come la facilità dell'acquisizione del foro competente e l'applicazione del principio della prossimità del giudice possano condurre ad un continuo cambiamento del foro se non si provveda a porre qualche condizione, correndo per altro il rischio che così venga violato il principio basilare del *ne bis in idem* (cf. 36). Viene poi sottolineata l'esigenza – scaturita dal principio della giusta celerità e semplicità – di ipotizzare l'istituzione di nuovi Tribunali locali di terzo grado nelle diverse parti del mondo (cf. 36-37). Questa proposta, però, l'Autore avrebbe dovuto approfondirla meglio, non solo accennarla, data la sua portata rilevante, dicendone anche gli eventuali rischi, come per esempio una disomogeneità di giudizio o la perdita di universalità o, ancora, l'indebolimento dell'esercizio della funzione di giustizia da parte della Sede Apostolica che inevitabilmente ne deriverebbe. Infine, Okonkwo chiude con un appello al quale ci sentiamo di doverci associare: per meglio aiutare la sinodalità e la giusta semplicità e prossimità, non-

ché in ottemperanza all'art. 126 della *Pastor bonus* che contempla come competenza della Rota anche il provvedere all'unità della giurisprudenza e l'aiuto, tramite le proprie sentenze, ai tribunali inferiori, sarebbe cosa veramente buona che le sentenze rotali venissero pubblicate non solo in latino, ma anche nelle altre lingue principali.

Il secondo intervento riportato nel volume è di Luigi Sabbarese, e si intitola: «*Il processo più breve: condizioni per la sua introduzione, procedura e decisione*» (39-58). Difatti, il prof. Sabbarese riconosce come l'introduzione di questo nuovo istituto processuale in merito alla procedura per la dichiarazione di nullità del vincolo rappresenti la principale innovazione apportata dalla riforma di Papa Francesco. Dopo aver ripercorso con precisione i fondamenti dottrinali, specialmente emergenti dalla dottrina approfondita dal Concilio Vaticano II, in merito al Vescovo come giudice naturale in forza del suo ufficio (40-43), l'Autore approda ad analizzare nello specifico i tratti peculiari del *processus brevior*. Anzitutto, egli sottolinea come tale istituto possa operare esclusivamente nel caso in cui si diano simultaneamente due condizioni: che la domanda dei coniugi sia promossa congiuntamente fin dall'inizio (o da uno solo, con però il conseguente consenso dell'altro) e che ricorrano circostanze particolarmente significative di fatti e di persone che rendano manifesta la nullità, sicché non si rende necessaria un'istruttoria più accurata (cf. 44-45). Questa novità pensata dal Romano Pontefice è così pregnante che, date le suddette condizioni, l'uso del processo breve non è una possibilità, ma un obbligo. Giustamente, quindi, l'Autore evidenzia come si sia di fatto passati da un sistema mediato di esercizio della potestà giudiziale (in cui si evidenziava la non opportunità in ordine al fatto che fosse il Vescovo ad esercitare personalmente la potestà giudiziale) ad uno immediato (è necessario, nel processo breve, che sia il Vescovo diocesano a giudicare direttamente). Tuttavia, al di là dell'ideale bellezza del principio, Sabbarese nota alcune possibili difficoltà, come nel caso, ad esempio, della ricusazione del Vescovo (cf. 45). Inoltre, l'Autore vede una doppia possibile interpretazione circa l'oggetto del consenso dell'altra parte in merito alla richiesta avanzata: una prima ipotesi identificherebbe l'oggetto del consenso nel relativo libello, che porterebbe ad un litisconsorzio attivo; una seconda ipotesi, invece, ricondurrebbe l'attenzione dell'altra parte sull'essere concorde circa la forma di processo da incardinare (quello breve, appunto), ovvero non si richiederebbe un consenso in ordine alla *petitio iudicialis*, ma in merito alla *petitio formae processualis* (cf. 46-47). L'Autore si interroga se il processo breve faccia parte del pro-

cesso orale, oppure di quello documentale (cf. 47-48). Altra interessante considerazione formulata da Sabbarese riguarda l'uso legittimo del *processus brevior*: il Codice prevede che l'utilizzo del presso orale al di fuori dei casi previsti provochi la nullità degli atti giudiziali (can. 1656 §2), nonché quella insanabile della sentenza (can. 1669), e si registra come, in ambito giurisprudenziale, tale linea valga anche per il processo documentale. Pertanto, si dovrebbe – a rigore – concludere che tale *ratio* sia da applicarsi pure al processo più breve (cf. 49). L'Autore, in seguito, ritiene problematica l'equiparazione che l'art. 11 §2 delle *RP* fa tra la non opposizione della parte convenuta ed il consenso della stessa (presunto): non si può procedere al *processus brevior*, come detto, senza tale consenso e pertanto sarebbe superficiale e pericoloso presumerlo in un modo tanto automatico (cf. 49). Pure i fatti e le circostanze, elencate a titolo esemplificativo all'art. 14 §1 delle *RP*, destano qualche perplessità nel modo di formulazione, dovendosi ribadire, con Sabbarese, che non si tratta di presunzioni di fatto in base alle quali stabilire con certezza una nullità provata (cf. 50): si necessita sempre che le singole circostanze siano suffragate da testimonianze e documenti. Il *Sussidio applicativo*, quindi, ha giustamente detto che questi esempi non costituiscono nuovi capi di nullità (*SA*, 33-36). L'Autore, dunque, passa in rassegna la procedura da seguirsi nel *processus brevior* (51-55). Qui Sabbarese approfondisce avvalendosi della dottrina, benché ancora scarsa in materia, dando spessore al suo argomentare. Nell'analizzare la fase decisoria (laddove è stabilito che il Vescovo possa dare unicamente una sentenza *pro rei nullitate* o, altrimenti, rimettere la causa all'esame ordinario, cf. 55-57), infine, l'Autore sostiene come il principio di prossimità – particolarmente manifestato in questo novello istituto e anch'esso una novità in ambito canonico – necessiti di ulteriore precisazione con l'ausilio della prassi, della giurisprudenza e della scienza canonica (p. 56), mostrando così non solo l'importanza del ruolo della giurisprudenza e, quindi, della formazione degli operatori e della pubblicazione delle sentenze, ma anche l'interessante reciproco arricchimento e servizio che dottrina e giurisprudenza sono chiamati ad offrirsi per il miglior funzionamento della disciplina canonica in ordine al raggiungimento della *salus animarum*, ovvero per meglio dare alla Chiesa il proprio contributo in un ambito specifico, ma non per questo meno importante.

Il terzo intervento, il più corposo per numero di pagine occupate, è di Andrea D'Auria, e si intitola: «*Mitis Iudex Dominus Iesus. Alcune considerazioni sull'art. 14 delle Regole procedurali*» (pp. 59-104). Potrebbe forse apparire sproporzionato lo

spazio che un intervento dedicato ad un solo articolo delle *RP* riveste nell'economia dell'intero volume, ma scorrendo con attenzione il discorrere del prof. D'Auria si può notare come, invece, sia molto ragionevole ed importante soffermarsi a riflettere con attenzione su questo punto, in quanto si presta – e già in effetti si è prestato, come non manca di sottolineare l'Autore – a possibili fraintendimenti e ad applicazioni erranee, che si pongono nel senso contrario a quello della corretta ermeneutica della riforma nella continuità, tanto ribadita in questo prezioso tomo che teniamo tra le mani ed altrettanto necessaria nella vita della Chiesa, anche nel campo specifico di cui stiamo qui trattando. D'Auria, dopo essersi intrattenuto brevemente sulle principali caratteristiche del nuovo istituto del *processus brevior* (60-62), che d'altra parte – come detto – era già stato ben studiato nell'intervento precedente del Sabbarese, passa appunto allo studio analitico dell'art. 14 §1 delle *RP*. Come nota acutamente l'Autore, le circostanze in parola devono essere valutate tenendo in mente l'inciso che il Pontefice ha voluto mettere, ovvero che esse possono dare accesso al processo breve solo qualora non richiedano un'inchiesta o un'istruzione più accurata (cf. 62). La prima circostanza che le *RP* contemplano è quella della *manca di fede che può generare la simulazione del consenso o l'errore della volontà*. Si tratta di una questione molto delicata, di cui la dottrina si è occupata e di cui ancora oggi si occupa, come D'Auria ricorda. Richiamandosi al principio generale dell'inseparabilità fra contratto e sacramento, enucleato nel can. 1055 §2, ed evitando di scadere in un "automatismo sacramentale", l'Autore cerca di mediare fra due teorie opposte, cioè tra chi, ricordando che è il matrimonio com'è in natura ad essere assunto da Cristo a sacramento, sostiene che basta, pertanto, che i nubendi abbiano una *intentio generalis* (*intentio faciendi id quod facit Ecclesia Christi*), e chi, di contro, vede la necessità che vi sia una certa fede perché la base sacramentale del matrimonio si realizzi. Nell'analisi puntuale, con richiamo assai preciso a dottrina, magistero, giurisprudenza e autori, D'Auria cerca di offrire gli elementi utili per dipanare i dubbi ed indicare una via d'uscita (cf. 64-82): non manca confusione e contraddizione persino nella giurisprudenza rotale, tuttavia, se si vuole mantenere fede al principio dell'inseparabilità – nei battezzati – tra contratto e sacramento e ricordando che il matrimonio è un istituto naturale, nella necessaria tutela dello *ius ad nuptias*, non si può chiedere un certo grado determinato di fede nei nubendi, per altro di difficile valutazione e verifica. La mancanza di fede, infatti, a cui le *RP* si riferiscono è quella che fa ricadere nei già previsti capi di nullità della simulazione del consenso o dell'errore che determina la volontà (cf. 72 e 82).

Una interpretazione troppo larga di questa circostanza, per altro, comporta una serie di rischi e di contraddizioni interne nel sistema matrimoniale, come viene ben mostrato dall'Autore. E, d'altra parte, è stato lo stesso Romano Pontefice a ribadire, a questo proposito, il criterio ermeneutico della dottrina tradizionale nell'allocuzione alla Rota Romana da lui pronunciata il 22 gennaio 2016: ancora una volta, quindi, emerge come la via da seguire sia quella della corretta ermeneutica della riforma nella continuità (cf. 75). L'altra circostanza nominata nell'art. 14 §1 delle *RP* è la *brevità della convivenza coniugale* (cf. 82-83): se la brevità della convivenza coniugale non può assolutamente essere presa come un nuovo *caput nullitatis*, può comunque rappresentare un elemento indiziale utile per provare una volontà contraria all'indissolubilità del matrimonio (cf. 83). V'è poi la circostanza dell'*aborto procurato per evitare la procreazione* (cf. 83): anche in questo caso non si tratta di un nuovo capo di nullità, ma di un possibile indizio di una volontà escludente il *bonum proles*, nel caso in cui intervenga già nella prima gravidanza, come argomenta D'Auria. L'Autore, quindi, considera l'*ostinata permanenza in una relazione extraconiugale al tempo delle nozze o in un tempo immediatamente successivo* (cf. 83), che potrebbe essere sintomo di una volontà simulatoria; passa, poi, all'analisi della circostanza dell'*occultamento doloso della sterilità o di una grave malattia contagiosa o dell'esistenza di figli nati da precedente relazione o di una carcerazione* (cf. 84-96). È un insieme eterogeneo di fatti, riconducibili al capo di nullità del dolo come vizio del consenso (cf. can. 1098), nel momento in cui il dolo va a viziare l'intelletto e quindi anche la volontà cosicché l'atto posto possa non determinarsi liberamente. A questo proposito, D'Auria offre una interessante ed articolata panoramica delle diverse posizioni in dottrina, mostrando di ciascuna pregi e limiti ed offrendo la sua interpretazione di studioso (87-94). In conclusione – evidenza giustamente l'Autore – il rilievo normativo di questa circostanza consiste nel fatto di aver introdotto esemplificativamente, oltre alla sterilità, anche l'occultamento dell'esistenza di figli nati da precedenti relazioni e l'aver taciuto una precedente carcerazione. Si giunge, così, all'analisi della *causa del matrimonio del tutto estranea alla vita coniugale* (96-98). L'Autore mette in guardia dal ritenere che questo possa significare una disamina dei motivi per cui ci si sposa. Si tratta, invece, di un indizio utile in ordine all'esclusione del bene dei coniugi. D'Auria, in seguito, studia la circostanza della *gravidanza imprevista della donna* (99) come causa inducente al matrimonio (magari riconducibile alla fattispecie del *metus indirectus* di cui al can. 1103). Un'altra circostanza enumerata dall'art. 14 §1 *RP* è il *difetto di libertà interna* (100-101), che la dottrina – rifacendosi al combinato dispo-

sto dei cann. 219, 1057, 1095 n. 2 – ha enucleato come capo di nullità: il turbamento interno dell'animo, in talune circostanze, infatti, porterebbe ad influenzare l'aspetto volitivo, rendendo il soggetto non in grado di formare un consenso libero, e quindi valido. Di qui, D'Auria approda all'analisi della *violenza fisica inferta per estorcere il consenso* (101-102), laddove tale violenza può essere ottenuta tramite un procedimento sia esogeno che endogeno, oppure essere una minaccia psicologica gravissima. L'ultima circostanza enumerata dalle *RP* è *la mancanza di uso di ragione comprovata da documenti medici, ecc.* (103), secondo il tenore del can. 1095 n. 1: l'incapacità, momentanea o permanente, endogena o esogena, volontaria o involontaria, di intendere e di volere fa sì che si contragga invalidamente. Interessanti sono le osservazioni conclusive proposte dall'Autore (103-104). Anzitutto, il fatto che si tratti di una elencazione enumerativa non tassativa, quella fatta da detto art. 14 §1 delle *RP*, sembra poter dare adito al ritenere che il Vicario giudiziale possa dare altri motivi qui non enunziati per incardinare validamente un *processus brevior*: l'uso di espressioni indeterminate quali "ad esempio", "eccetera"... , apre così al rischio di portare ad un numero possibilmente illimitato ed incontrollabile di celebrazioni di processi brevi, ovvero possibili abusi. Anche il fatto che tale elencazione sia eterogenea, affiancando circostanze indiziali a veri e propri capi di nullità, è piuttosto pericoloso, poiché potrebbe indurre ad assimilare le seconde ai primi, comportando indebiti allargamenti dei *capita nullitatis*, per altro non ammessi dal Supremo Legislatore. Nemmeno si deve cadere nell'automatismo per cui la presenza di una qualche circostanza di quelle qui descritte debba necessariamente significare una sufficientemente provata nullità del matrimonio. Pertanto, tale articolo, se presenta indubbi vantaggi per gli operatori del diritto, sottolinea D'Auria, è necessario venga applicato dagli stessi *cum grano salis*.

Il quarto, ed ultimo, intervento è a firma di Alessandro Recchia, che affronta qui il tema: «*I mezzi di impugnazione: alcune considerazioni*» (105-125). Fin da subito l'Autore sottolinea come una delle principali innovazioni introdotte da Papa Francesco col *MIDI*, in ambito di processo matrimoniale, sia l'abolizione della doppia sentenza conforme: ora, la prima sentenza *pro nullitate*, se non appellata entro i termini, infatti, basta per divenire esecutiva (cf. can. 1679). Per ben comprendere ed attuare la riforma voluta dal Sommo Pontefice – denuncia con chiarezza Recchia – è necessario dapprima conoscere la storia dell'istituto della doppia conforme introdotto nella Chiesa da Benedetto XIV con la *Dei miseratione* del 3 novembre 1741 e, di qui, assumere la corretta ottica dell'ermeneutica della



continuità, perché nella Chiesa continua a vigere la protezione suprema dell'indissolubilità e della verità del matrimonio (cf. 106-113). L'analisi storica dei motivi e dell'evoluzione del processo matrimoniale negli ultimi tre secoli, tenendo conto anche delle eccezioni ammesse nel corso del tempo e della necessità di equilibrare la tutela della verità unitamente al *favor matrimonii*, induce l'Autore a vedere nella novità voluta da Papa Francesco un qualcosa di ragionevole, che non rompe con il passato. Non è, comunque, tolta la possibilità dell'appello, come argomenta Recchia, a tenore del nuovo can. 1679; mentre viene solo abrogato l'obbligo della trasmissione d'ufficio degli atti al tribunale superiore dopo una prima sentenza affermativa, anche in assenza di appello di una delle parti, affinché quest'ultimo ratifichi con decreto la sentenza, ovvero rimetta la causa all'esame ordinario (ciò era prescritto dal can. 1682). L'abrogazione della doppia conforme, rileva l'Autore, non solo risponde al criterio di una giusta celerità della giustizia, ma denota anche una fiducia del Legislatore Supremo verso l'operato dei tribunali di primo grado (cf. 114). Permane, poi, il diritto per le parti, sia pubbliche che private, di impugnare la decisione del giudice con i mezzi previsti dalla legge: ovvero, la querela di nullità e, appunto, l'appello (can. 1680 §1). Qui, Recchia nota come al §2 del can. 1680 sembri che la norma estenda la possibilità di confermare con decreto del collegio qualsiasi sentenza appellata, non solo di prima istanza, sia affermativa che negativa, mentre il precedente can. 1682 prevedeva questa possibilità solo per una sentenza affermativa di prima istanza. L'Autore, poggiandosi sulla dottrina di Llobell e di altri canonisti, sostiene che la pronuncia sull'ammissibilità o meno dell'appello, sia nel caso di sentenza negativa che affermativa, sia in ogni caso una pronuncia sul merito e porti alla definitività della sentenza, e concretizzi uno dei principi ispiratori della riforma di Papa Francesco (cf. 118). Circa la querela di nullità, Recchia acutamente osserva che, come talora si trova nella giurisprudenza rotale per il processo documentale, potrebbe darsi che l'utilizzo illegittimo dello strumento del processo breve possa configurarsi come motivo per una nullità della sentenza (119-122). Vi è poi la nuova proposizione della causa: il nuovo can. 1681, in deroga al can. 1644 che stabiliva che il nuovo esame della causa potesse essere presentato al tribunale di appello, prevede che la sentenza esecutiva – dunque anche la sentenza affermativa di primo grado non appellata – possa essere impugnata dinnanzi al tribunale di terzo grado, il quale, tolte le eccezioni (Rota spagnola, Tribunale primaziale di Ungheria), è la Rota Romana, tenendo presente che il *Rescritto ex*

*audientia SS.mi* del 7 dicembre 2015, al n. 3, stabilisce che non si ammette dinanzi alla Rota il ricorso per la *nova causae propositio* dopo che una delle parti abbia contratto nuovo matrimonio canonico, a meno che non consti manifestamente dell'ingiustizia della decisione (cf. 122), il che non manca di destare qualche perplessità perché lascia invece aperta la strada ad un nuovo esame della causa per chi possa appellare agli altri tribunali di terza istanza sopra citati anche nel caso in cui, emersi nuovi e gravi argomenti, siano state contratte nuove nozze canoniche e non consti necessariamente dell'ingiustizia manifesta della decisione (cf. 124). È qui che, giustamente, l'Autore invoca un intervento interpretativo della competente autorità, pur ricordando che la stessa giurisprudenza dovrà svolgere un ruolo chiave nell'applicazione di questa previsione (cf. *ivi*).

Il presente volume, pertanto, si pone come un utile e prezioso strumento per gli studiosi perché è pionieristico nell'affrontare, in modo accademico e scientifico, la riforma introdotta da Papa Francesco in merito al processo per la dichiarazione della nullità matrimoniale e, altresì, da esso ben si evince lo sforzo interpretativo, fondato nel magistero, nella giurisprudenza e nella dottrina, di ciascuno degli Autori di inquadrare le innovazioni in parola nella corretta ermeneutica della continuità, per scongiurare così abusi e derive pericolose, ben lontane da quella che è l'*intentio Legislatoris*. L'essere scritto a più mani offre allo studio l'indiscutibile vantaggio di essere arricchito dalla scienza e dall'esperienza delle validissime penne che lo hanno composto; altresì, è offerta a tutti la possibilità di conoscere quanto nella Pontificia Università Urbaniana si è detto in occasione di una prestigiosa ed importante giornata di studio: studenti, docenti ed operatori dei tribunali, così, possono godere degli approfondimenti che emergono nel testo. Il carattere composito della pubblicazione, tuttavia, non manca di farsi sentire in talune ripetizioni e in una distribuzione non sempre equa dell'ampiezza degli interventi. Inoltre, poiché tali testi sono veramente ricchi di riferimenti alla dottrina, anche di quella recentissima ed ancora molto germinale, in merito alla riforma, potrebbe essere stato di indubbio vantaggio offrire una bibliografia completa al termine del volume. L'augurio, comunque, è che molti possano trarre giovamento dallo studio di queste pagine.

Giovanni Parise